



COMUNE DI CALCINAIA
- Provincia di Pisa -

COMUNE DI CALCINAIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI ECONOMICI A NORMA DELL'ART. 12 DELLA L. 241/90**

TITOLO I — NORME GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per la concessione di contributi, ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, in applicazione di quanto previsto dall' art. 12 della L. 7 agosto 1990, n° 241.

2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione:

a) i contributi ad enti pubblici o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione, conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;

b) i vantaggi economici la cui esistenza ed i criteri del cui ammontare sono determinati dalla legge;

c) gli interventi a sostegno di persone in stato o di bisogno (sussidi).

Art. 2 Oggetto della concessione

1. Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività a carattere sociale, culturale, ricreativo, artistico, turistico, sportivo e di promozione dell'occupazione locale;
- a favore di Paesi in stato di bisogno nell' ambito della cooperazione internazionale;
- a sostegno di Paesi colpiti da calamità naturali.

Art. 3 - Destinatari e finalità dell'intervento

1. Possono ricevere contributi economici, comunque attribuiti , soggetti, Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo sociale, culturale, ricreativo o sportivo della comunità locale nonché gli organismi o Enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazioni locali.

CAPO I - FORME E PARTICOLARITA' DELL' INTERVENTO

Art. 4 - Tipologia

1. I vantaggi economici che il Comune può concedere sono i seguenti: a) patrocinio;

b) uso di strutture immobiliari o mobiliari;

c) contributi in denaro;

d) agevolazioni.

TITOLO II - PROCEDURE DI ATTRIBUZIONE DEI VARI TIPO DI VANTAGGIO ECONOMICO

CAPO II IL PATROCINIO

Art. 5 - Definizione

1. Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, economico della comunità locale. Può essere concesso a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica.
2. La concessione del patrocinio può accompagnarsi all'attribuzione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 6 - Istanza e provvedimento

1. I soggetti che intendano ottenere il patrocinio debbono presentare, almeno 45 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dei seguenti documenti:
 - a) il programma operativo ed economico finanziario dell'iniziativa, con (indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione;
 - b) se il richiedente è un soggetto collettivo non avente fini di lucro, estratto dell'atto costitutivo o dello statuto da cui risulti l'indicazione dei fini perseguiti;
 - c) relazione, se del caso, dell'attività svolta nell'anno precedente. La concessione del patrocinio compete alla Giunta Comunale.
2. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO III- USO DI STRUTTURE PUBBLICHE

Art. 7 - Utilizzo di beni mobili, immobili, spazi ed aree pubbliche

1. Il Comune può concedere ad Enti od Associazioni senza scopo di lucro per iniziative , aventi finalità non commerciali, l'uso gratuito o agevolato di strutture mobiliari o immobiliari, nonché di spazi ed aree pubbliche.
2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere disposto, in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune, su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.
3. La concessione viene disposta previo parere della Giunta Comunale, tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti, del grado di coinvolgimento della comunità locale, nonché degli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.
4. L'utilizzo delle strutture mobiliari o immobiliari nonché di spazi ed aree pubbliche avviene previa sottoscrizione di apposito atto, da parte del soggetto richiedente, che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

CAPO IV - ALBO COMUNALE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 8 - Istituzione e modalità di iscrizione all'Albo

1. Secondo quanto stabilito dall' Art. 13 - comma II - dello Statuto del Comune di Calcinaia, è istituito un Albo dove vengono iscritti a domanda gli organismi associativi che operano nel territorio del Comune stesso. Per l'iscrizione all'Albo dell'Associazione del Comune è necessario presentare apposita istanza, allegando i documenti necessari all'istruttoria della pratica. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accertamento dei requisiti di seguito riportati, secondo quanto stabilito dall'Art. 10 "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale" del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460.

2. Sono considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata prevedono espressamente:

a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

Assistenza sociale e socio-sanitaria

Assistenza sanitaria

Beneficenza Istruzione

Formazione

Sport dilettantistico

Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n.1049

Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22

Promozione della cultura e dell'arte

Promozione delle tradizioni locali

Tutela dei diritti civili

Ricerca scientifica

b) l'Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a)

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

e) L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

f) L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3. comma 19- della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

g) L'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

3. Deve essere garantita la partecipazione di ogni cittadino senza discriminazioni di nessuna

natura.

4. L'associazione deve possedere un numero di associati non inferiore a 20 (Venti).
5. L'Associazione deve avere la propria sede legale nel territorio comunale o comunque, se trattasi di associazione a carattere nazionale, deve avere nel territorio comunale una sezione distaccata.
6. L'accettazione dell'istanza è stabilita con determinazione del Responsabile del Servizio nelle cui competenze ricadono gli adempimenti di tenuta e gestione dell'Albo stesso.

CAPO V – CONTRIBUTI IN DENARO

Art. 9

Procedure di accesso per l'attività annuale

1. Le domande per ottenere un contributo a sostegno dell'attività annuale dovranno essere presentate a seguito di pubblicazione di avviso pubblico predisposto dal Responsabile del Servizio nelle cui competenze rientra la gestione dei fondi da assegnare, iscritti nel Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento.

2. L'avviso pubblico deve in particolare specificare:

- a) programmi di attività/progettualità che l'Amministrazione Comunale intende ammettere a finanziamento (specificazione delle caratteristiche-chiave dei programmi di attività/progettualità presentabili per essere sostenute con contributi);
- b) Periodo temporale di riferimento per la realizzazione delle attività;
- c) Riferimenti normativi che disciplinano l'erogazione di contributi;
- d) Complesso delle risorse economiche assegnabili;
- e) Indicazione dei requisiti soggettivi da parte dei richiedenti per poter fruire dei contributi;
- f) Indicazione degli elementi che devono essere descritti per la presentazione dei programmi/iniziative ammissibili a contributo;
- g) indicazione dei criteri generali e dei criteri specifici per la valutazione delle proposte, con indicazione dei relativi punteggi attribuibili, e del punteggio minimo per l'ammissibilità al contributo;
- h) Specificazione delle modalità di presentazione delle proposte;
- i) Specificazione delle modalità di erogazione dei contributi;
- j) Modalità di verifica e controllo.

3. I richiedenti dovranno utilizzare allo scopo e compilare lo schema di domanda unito sub lett. A).

Art. 10

Requisiti soggettivi per l'assegnazione

1. Possono inoltrare richiesta di contributo a sostegno dell'attività annuale:

a) le Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni previsto dal presente Regolamento;

b) soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica;

Il soggetto richiedente deve operare nel campo specifico delle attività che il Comune, nella fattispecie concreta, intende sostenere.

2. Ulteriori requisiti per l'accesso al beneficio sono individuati dal Responsabile del Servizio competente nell'avviso pubblico appositamente predisposto per l'erogazione di contributi finanziari annuali.

3. Ai fini del presente regolamento qualsiasi erogazione di somme di denaro è definita "contributo" senza distinzione tra "ordinari" e "straordinari".

Art. 11

Requisiti oggettivi per l'assegnazione

1. Le domande per l'accesso ai contributi in denaro, presentate a seguito di pubblicazione di avviso pubblico, devono essere corredate, a pena di esclusione, da:

- Relazione illustrativa del progetto di attività, dei suoi scopi e della sua rilevanza, nonché del presunto numero di soggetti coinvolti/partecipanti, del periodo di svolgimento;
- Prospetto analitico dei costi presuntivi e l'indicazione delle risorse finanziarie di cui il soggetto richiedente dispone per la realizzazione del progetto/iniziativa, comprensive di altri eventuali contributi da parte di soggetti pubblici e privati;
- Elenco dettagliato degli spazi, delle strutture e dei servizi comunali, se necessari allo svolgimento della manifestazione.

Art. 12

Criteri per la valutazione delle richieste di contributo

1. La concessione di benefici economici di cui al presente regolamento avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) Corrispondenza del progetto e/o dell'iniziativa con gli ambiti individuati come aree di intervento prioritario nell'avviso pubblico di riferimento;
- b) Corrispondenza dell'area di ricaduta del progetto e/o iniziativa con un ambito territoriale di riferimento (comunale, provinciale, regionale, nazionale);
- c) Dimensionamento (numero di persone) dei soggetti interessati/coinvolti nel progetto/iniziativa;
- d) Partecipazione o collaborazione di altri soggetti pubblici e/o privati, che evidenzia la condivisione progettuale;
- e) Elementi di innovazione ed originalità presentati;
- f) Compartecipazione alla realizzazione di attività promosse direttamente dal Comune di Calcinaia;
- g) Gratuità di accesso alle attività organizzate o disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate, in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento, e comunque il coinvolgimento di soggetti disagiati (disabili, minori a rischio, anziani, immigrati, disoccupati, soggetti portatori di handicap, ecc.).

2. Eventuali ulteriori criteri possono essere elaborati con atto di indirizzo della Giunta Comunale.

3. A ciascun criterio viene attribuito un punteggio da rendere noto nel più volte richiamato avviso pubblico formulato dal Responsabile di Servizio competente.

Art. 13

Modalità per la determinazione del contributo

1. L'importo del contributo da assegnare viene determinato secondo la seguente formula:
 - a) somma totale disponibile / somma totale dei punti di tutti i progetti ammissibili (cioè che hanno ottenuto il punteggio minimo stabilito nell'avviso pubblico) = quantificazione del singolo punto.
 - b) quantificazione del singolo punto per i punti ottenuti da ogni progetto = contributo da erogare singolarmente.
2. Ad ogni associazione/organizzazione è riconosciuto un contributo per un unico progetto.
3. A parità di punteggio verrà considerato l'ordine cronologico di protocollazione.

Art. 14

Concessione del contributo

1. La concessione del beneficio viene disposta con apposita determinazione del Responsabile della struttura organizzativa competente per la gestione del relativo capitolo di spesa ed a seguito di valutazione delle proposte presentate da specifica commissione tecnica presieduta dal responsabile stesso, dal responsabile della sezione competente per materia e da altro dipendente designato dal medesimo, con funzioni anche di segretario verbalizzante.
2. In tale determinazione, le motivazioni devono dare conto del rispetto dei criteri predefiniti di cui al precedente art. 12.

Art. 15

Modalità di liquidazione

1. La liquidazione di contributi relativi all'attività annuale è disposta a conclusione dell'iniziativa/progetto su presentazione da parte del destinatario, entro il termine indicato nell'avviso pubblico, della seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata dell'attività svolta;
 - b) consuntivo delle spese sostenute per la realizzazione della stessa attività, con indicazione dell'entità di tutte le contribuzioni e/o sponsorizzazioni ricevute, firmato dal legale rappresentante.
2. Su richiesta motivata da parte del beneficiario possono essere corrisposti accenti sul contributo concesso fino alla concorrenza di un importo massimo pari al 70% del contributo stesso.

Art. 16

Controlli

1. L'Amministrazione potrà disporre in qualunque momento controlli e sopralluoghi, anche a campione, per verificare l'autenticità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari del contributo.
2. In caso di dichiarazioni mendaci, si provvederà a revocare la concessione del contributo ed a richiederne la restituzione.

Art. 17
Decadenza dai benefici

1. I soggetti beneficiari di contributi finanziari decadono dal diritto di ottenerli o mantenerli nel caso si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata effettuata l'attività per la quale il contributo stesso era stato accordato;
- b) non venga presentata la documentazione di cui al precedente articolo 15 entro il termine stabilito;
- c) nell'ipotesi in cui, a seguito di controllo, risulti che la dichiarazione relativa al consuntivo non sia veritiera. In tal caso il beneficiario non potrà richiedere ulteriori interventi per il futuro.

2. La dichiarazione di decadenza è pronunciata con determinazione del medesimo Responsabile che aveva accordato il beneficio.

3. Contestualmente, verificandosi una delle condizioni indicate nel precedente comma 1, si procederà al recupero delle somme erogate nelle forme previste dalla legge.

Art. 18
Contributi a sostegno di attività ed iniziative particolari

1. L'erogazione di contributi può essere disposta, in casi particolari, adeguatamente motivati, anche a favore di associazioni non iscritte nell'elenco comunale, di soggetti pubblici o privati, con o senza personalità giuridica, al fine di sostenere specifiche iniziative aventi rilievo di carattere nazionale o di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità od altri eventi eccezionali (perseguitati politici, a sostegno della democrazia, della libertà e dei diritti umani; particolari iniziative o campagne promosse a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale tendenti alla salvaguardia dei diritti: pace, educazione, salute, ambiente, ...) o al fine di favorire la realizzazione di manifestazioni non previste e non prevedibili che interessino una larghissima parte della popolazione residente.

2. In tali ipotesi nella determinazione assunta dal Responsabile del Servizio competente, sulla base di proposta formulata dalla Commissione di cui al precedente art. 14, si illustreranno le motivazioni circa la rilevanza dell'iniziativa applicando i criteri dettagliati all'art. 12, per quanto riferibili al caso specifico.

3. La quantificazione dell'importo da erogare sarà determinata nell'ambito delle disponibilità iscritte in Bilancio e sulla base di atto di indirizzo formulato dalla Giunta Comunale. Il contributo viene liquidato in unica soluzione.

CAPO VI AGEVOLAZIONI

Art. 19 Procedure di concessione

1. Le agevolazioni consistono in facilitazioni per la fruizione di servizi gestiti dal Comune, offerte mediante la riduzione del corrispettivo dovuto.

2. L'accesso alle agevolazioni tariffarie è realizzato nel rispetto delle normative vigenti, ispirate al principio che gli utenti devono contribuire secondo le rispettive possibilità, in base ad un sistema tariffario graduato ed equo.

3. Idonee previsioni regolamentari disciplinano nello specifico la materia.

CAPO VII – SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 20 Vantaggi economici e spese di rappresentanza

1. Nell'ambito delle proprie spese di rappresentanza il Comune può concedere a soggetti determinati, rappresentativi dell'ente o organizzazione cui appartengono, per incontri e manifestazioni ufficiali, l'uso di strutture o forme di ospitalità o altri vantaggi economici, a condizione che tali spese rispondano all'obiettivo esigenza del Comune di manifestarsi ed intrattenere rapporti all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalla legge per le spese di rappresentanza.

2. Gli atti adottati dovranno essere adeguatamente motivati in relazione alle circostanze ed ai motivi che inducono l'Ente a sostenere tali spese.

3. A tal fine si rinvia a specifico atto di indirizzo della Giunta Comunale diretto all'individuazione dei criteri e delle circostanze a cui le spese di rappresentanza devono essere ricollegate, ed a cui gli uffici preposti dovranno nello specifico attenersi.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 21 Albo beneficiari provvidenze economiche

1. In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 22 della L. 421/'91, e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio che cura gli adempimenti relativi alla tenuta dell'Albo dell'Associazionismo provvede annualmente alla pubblicazione dell'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche riferito al precedente esercizio finanziario, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, una volta divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva, il primo giorno del mese successivo alla avvenuta ripubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente, ai sensi dell' art. 64 del vigente Statuto comunale.
